REGOLAMENTO (CEE) N. 2058/73 DELLA COMMISSIONE

del 27 luglio 1973

che ripristina la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune applicabili ai tessuti di seta o di borra di seta (schappe) della voce doganale n. 50.09 originari dell'India beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 2766/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, visto il regolamento (CEE) n. 2766/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, relativo alla concessione di preferenze tariffarie per alcuni prodotti tessili e calzature originari di paesi in via di sviluppo (1), in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando che in virtù dell'articolo 1, paragrafi 3 e 4, di detto regolamento, la sospensione dei dazi della tariffa doganale comune è accordata, per ciascuna categoria di prodotti tessili, entro il limite di un massimale comunitario pari all'importo risultante dalla somma, da un lato, delle importazioni, in tonnellate, dei prodotti in questione nella Comunità, nel 1968, provenienti dai paesi menzionati all'allegato B del regolamento stesso, esclusi quelli che beneficiano già di regimi tariffari preferenziali diversi accordati dalla Comunità, e, dall'altro, del 5 % delle importazioni in tonnellate nel 1970 provenienti dagli altri paesi, nonché dai paesi che beneficiano già di tali regimi; che, nell'ambito di detto massimale, le imputazioni dei prodotti originari di uno dei paesi menzionati nell'allegato B di detto regolamento non devono eccedere un importo massimo comunitario pari al 50 % del suddetto massimale; che ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, di detto regolamento, la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune può essere ripristinata in qualsiasi momento all'atto delle importazioni dei prodotti in questione originari di uno di detti paesi, non appena raggiunto a livello comunitario l'importo massimo in questione;

considerando che per i tessuti di seta o di borra di seta (schappe) e secondo i calcoli effettuati sulla base sopra indicata, il massimale è fissato a 110 tonnellate; e che, quindi, l'importo massimo è pari a 55 tonnellate; che alla data del 23 luglio 1973 le importazioni nella Comunità di tessuti di seta o di borra di seta (schappe) originari dell'India, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto l'importo massimo in questione; che tenuto conto dello scopo perseguito dalle disposizioni di detto regolamento (CEE) n. 2766/72 che prevedono il rispetto di un importo massimo, occorre quindi ripristinare i dazi della tariffa doganale comune per i prodotti in questione, nei riguardi dell'India,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

A partire dal 31 luglio 1973 la riscossione dei dazi della tariffa doganale comune, sospesa in virtù del regolamento (CEE) n. 2766/72 del Consiglio, del 19 dicembre 1972, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei seguenti prodotti, originari dell'India:

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
50.09	Tessuti di seta o di borra di seta (schappe)

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 luglio 1973.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI

(1) GU n. L 296 del 30. 12. 1972, pag. 82.